

Commento del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL sui contenuti fiscali del D.L Milleproroghe convertito con modificazioni nella Legge n. 10 del 26 febbraio 2011

Il Parlamento ha definitivamente approvato con modificazioni il decreto-legge 29, n. 225, relativo alla “proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” nel quale sono ricomprese anche le misure fiscali di seguito riportate.

5 per mille

La disciplina del 5 per mille dell’ Irpef per l’anno finanziario 2010 e relativa alle dichiarazioni dei redditi 2009 – stabilita dal decreto legge n. 40 del 2010 – viene estesa anche all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010.

Le attività ammesse al sostegno e al finanziamento sono :

- a) il volontariato e l’attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;
- b) la ricerca scientifica e dell’università;
- c) la ricerca sanitaria;
- d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni e norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Rimane fermo il meccanismo previsto dell’8 per mille. Analogamente a quanto previsto per il 2009, viene disposto l’obbligo in capo ai soggetti beneficiari del riparto, di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

L’ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per il 2011 è pari a 400 milioni di euro. Viene tuttavia specificato che a valere su tale importo, una quota di 100 milioni di euro è destinata ad interventi per ricerca e assistenza domiciliare dei malati in tema di sclerosi amiotrofica.

Alla determinazione delle risorse di cui sopra concorrono le somme già indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) stanziata per le stesse finalità, ossia 100 milioni di euro per la liquidazione della quota del 5 per mille Irpef e 100 milioni di euro per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica.

In definitiva, le maggiori risorse complessivamente individuate dal “Milleproroghe” rispetto alla legge di stabilità 2011 ammontano a 200 milioni di euro.

Social card

La novità sulla social card contenuta nel “Milleproroghe” consiste in una sperimentazione di un anno gestita dagli enti caritativi nei comuni con più di 250.000 abitanti.

Ci si pone l’obiettivo di “favorire la diffusione della carta acquisti fra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno”, insieme all’acquisizione dei “necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma carta acquisti”.

La sperimentazione – per la quale sono disponibili 50 milioni di euro - partirà secondo i criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dovrà prevedere le modalità di selezione e di adesione in un decreto da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che converte il decreto-legge governativo. Il Ministero del Lavoro dovrà stabilire le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quota del totale di carte disponibili per la sperimentazione.

A tale scopo si dovrà tenere conto della “natura no profit degli enti” e delle loro finalità statutarie, della “diffusione dei servizi e delle strutture gestite per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizioni di bisogno”, del “numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture” e “al numero di giornate in cui il servizio è prestato”.

Lo stesso decreto del ministero del Lavoro dovrà stabilire anche “le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti”, valutata tenendo conto dell’Isee, l’Indicatore di situazione economica equivalente, e “le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno”.

Nel decreto del ministero saranno inoltre decise anche le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio attivare la sperimentazione: si dovrà tener conto degli enti caritativi operanti sul territorio, dell’integrazione con gli interventi effettuati direttamente dal comune, dell’eventuale incremento del beneficio. La sperimentazione avrà una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati. I 50 milioni necessari vengono prelevati dal Fondo generale della carta acquisti.

Fiscalità degli immobili compresi in piani particolareggiati

E’ prevista l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto. Sugli atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, si applica l’imposta ipotecaria con aliquota al 3 per cento. Le misure predette si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati nonché alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Viene spostato all’anno 2005 – in luogo dell’anno 2008, come originariamente previsto dall’articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 – il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette. L’onere derivante dall’estensione delle predette misure agevolative viene quantificato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011.

Case “fantasma”: ulteriore proroga

Slitta dal 31 dicembre al 30 aprile 2011 il termine per l'emersione delle cosiddette case fantasma prevista dalla manovra dell'estate scorsa. L'agenzia del Territorio potrà attribuire la rendita presunta

tramite affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. L'avvenuta affissione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e sul sito internet del Territorio. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione decorrono i termini per impugnare la rendita alla commissione tributaria. Sarebbero interessate almeno 900mila unità immobiliari, fabbricati mai dichiarati, oppure già censiti ma che hanno subito variazioni nella consistenza o nella destinazione, per opere edilizie non dichiarate al Catasto. All'originaria scadenza del 31 dicembre, secondo stime del Sole 24 ore, sarebbero state accatastate circa la metà del 2 milioni di unità "fantasma", ed è probabile che entro aprile si decidano da 100 a 200mila altri proprietari. Per chi si mette in regola dopo il 30 aprile 2011 le rendite comunque attribuite produrranno effetti fiscali a partire dal 1° gennaio del 2007, salva la prova contraria fornita dagli interessati, con la procedura dell'autotutela, da produrre a dimostrazione di una diversa decorrenza: concessione edilizia, Dia e altri titoli abilitativi che dimostrino che l'edificio è stato ultimato dopo il 2007.

Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto

Viene differito alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi in Veneto.

Più precisamente, viene differito dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine per il versamento:

- dei tributi;
- dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sospensione di adempimenti tributari nelle aree colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo

Il "Milleproroghe" sospende riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011.

Si tratta, in particolare, delle rate in scadenza nel primo semestre del 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010.¹

¹ Si ricorda che l'articolo 39 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, nel recare disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, ha disposto, ai commi da 1 a 3, la proroga al 20 dicembre 2010 del termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL in favore:

- delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro.

I successivi commi da 3-bis a 3-quater hanno disciplinato le modalità di riscossione dei tributi e contributi non versati a seguito della sospensione introdotta, nonché le modalità per l'effettuazione degli adempimenti tributari sospesi. In particolare rientrano nell'ambito oggettivo della ripresa della riscossione:

- tutti i versamenti tributari sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 1 dispone la proroga al 20 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;

E previsto, infine che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata la ripresa della Viene riscossione delle rate non versate in modo da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rateizzazione debiti fiscali

I contribuenti che hanno ottenuto una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo concesse dall'agente della riscossione a fronte di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria hanno diritto ad un ulteriore differimento. In particolare, qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento della prima rata, ovvero delle prime due rate previste dal pieno di rientro il versamento delle suddette rate può essere prorogato fino a 72 mesi in presenza delle seguenti condizioni:

- a) la dilazione deve essere stata concessa prima delle data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto legge;
- b) il contribuente deve comprovare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali

Per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, è differito al 30 giugno 2001.

Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico

Viene disposta la proroga sino al 30 giugno 2011 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 e scaduti nel 2010. La norma prevede un limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011.

– tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 3 dispone la proroga al 15 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837. La riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi oggetto di sospensione deve avvenire, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011.

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovranno essere effettuati, ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, entro il mese di gennaio 2011 in base alle modalità da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda altresì che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 24 novembre 2010) è stata disciplinata la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dalle disposizioni sopra citate.

Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti

Per l'anno d'imposta 2011 vengono prorogate le agevolazioni fiscali concesse agli esercenti di impianti di carburante.

Tassazione sui Fondi Comuni di Investimento

La norma contenuta nel Milleproroghe pone rimedio alla disparità esistente tra Fondi Italiani e Fondi Comunitari in quanto i redditi dei fondi italiani sono tassati alla maturazione (e cioè anno per anno) in capo al fondo, mentre i redditi dei fondi comunitari armonizzati sono tassati alla realizzazione (e cioè solo al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote di partecipazione o le distribuzioni periodiche) con un evidente vantaggio per il risparmiatore. La nuova previsione dispone quindi che, in analogia con quanto già avviene per i fondi esteri, la tassazione sul risparmio gestito avvenga solo in capo al sottoscrittore, invece che al fondo, al momento della realizzazione